

**TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE
DEL SETTORE CHIMICA-GOMMA-VETRO DELLA PROVINCIA DI SIENA
IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2011**

Chimici e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici e prodotti per detergenza, cera e candele ecc.);
Gomma e plastica; Abrasivi; Vetro; Vetrosina; Erboristeria; Presidi sanitari.

LIVELLI	Retribuzione Tabellare	Super minimo
<u>7° LIVELLO</u>	1.741,58	0
<u>6° LIVELLO</u>	1.601,92	0
<u>5° LIVELLO</u>	1.513,45	0
<u>5° LIVELLO</u> 1° Super Op.	1.441,42	1,21
<u>4° LIVELLO</u> 3^ Imp. e 1^ C	1.365,84	1,53
<u>3° LIVELLO</u> 4^ Imp. e 2^ C	1.289,77	1,41
<u>2° LIVELLO</u> 3^ Operai	1.232,97	0
<u>1° LIVELLO</u> Operai	1.151,84	0

Il Superminimo deve essere corrisposto soltanto ai lavoratori delle aziende del settore vetro in forza al 30/6/1991

UNA TANTUM Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° Gennaio 2009-31 Agosto 2011 considerando € 115,00 già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data del 25 Luglio 2011 verrà corrisposto un importo forfettario "Una Tantum" pari ad €. 150,00 lordi.

L'importo "Una Tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di €.75,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2011; e la seconda di €.75,00 con la retribuzione del mese di Settembre 2012.

La seconda tranche di "Una Tantum" è comprensiva di €.12,00, composti da €.6,00 a carico dei lavoratori ed €.6,00 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati sul c/c secondo quanto previsto dall'articolo rubricato "Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini del periodo che precede, dovrà essere integralmente corrisposta direttamente ai lavoratori.

Agli apprendisti in forza alla data del 25 Luglio 2011 sarà erogato a titolo di "Una Tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità" a decorrere dal 1° Luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a €.25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

APPRENDISTI OPERAI Assunti fino al 02/03/2008

Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel 3° livello

<u>1° GRUPPO</u>	<u>Durata 4 anni e 6 mesi</u>	Retrib Tab.
1° semestre	54%	696,48
2° semestre	60%	773,86
3° semestre	65%	838,35
4° semestre	68%	877,04
5° semestre	72%	928,63
6° semestre	76%	980,23
7° semestre	82%	1.057,61
8° semestre	85%	1.096,30
9° semestre	88%	1.135,00

<u>2° GRUPPO Durata 3 anni</u>		Retrib. Tab.
1° semestre	54%	696,48
2° semestre	62%	799,66
3° semestre	70%	902,84
4° semestre	75%	967,33
5° semestre	85%	1.096,30
6° semestre	90%	1.160,79

<u>3° GRUPPO Durata 1 anno</u>		Retrib. Tab.
1° semestre	54%	696,48
2° semestre	80%	1.031,82

APPRENDISTI DA 24 ANNI A 29 ANNI = Durata 4 anni e 6 mesi

Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel 4° livello.

		Retrib. Tab.
1° semestre	75%	1.024,38
2° semestre	80%	1.092,67
3° semestre	88%	1.201,94
4° semestre	90%	1.229,26

e seguenti

APPRENDISTI IMPIEGATI = Durata 2 anni

Le percentuali si applicano sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel 4° livello.

		Retrib. Tab.
1° semestre	54%	737,55
2° semestre	70%	956,09
3° semestre	80%	1.092,67
4° semestre	90%	1.229,26

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Operai e Impiegati assunti dal 03/03/2008

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per i profili compresi nei livelli dal 7° al 3° (2° per gli impiegati).

La durata del periodo di apprendistato è così fissata:

1° GRUPPO :- (Livelli 4°, 5°, 6° e 6° Super)	Durata 5 anni
2° GRUPPO :- (Livelli 3°)	Durata 4 anni
3° GRUPPO :- (Livelli 2°)	Durata 3 anni

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto elencate calcolate su: minimi contrattuali, contingenze, EDR.

L'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel livello nel cui ambito è ricompresa la qualificazione per la quale è stato svolto il relativo contratto di apprendistato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione di fatto del lavoratore inquadrato nel livello di destinazione:

Gruppi	1° sem.	2° Sem	3° Sem.	4° Sem	5° Sem.	6° Sem.	7° Sem.	8° Sem	9° Sem.	10° Sem
1°	70	70	75	75	85	85	2 Liv.	2 Liv.	1 Liv.	100
2°	70	70	75	75	2 Liv.	2 Liv.	1 Liv.	100		
3°	70	70	75	75	2 Liv.	100				

Con le diciture "2 Liv" e "1 Liv" si intende l'applicazione della retribuzione di 2 o di un livello rispetto a quello di destinazione finale.

CGIL	CISL	UIL
	SIENA	